ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI - DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

	Sostegno alle micro e piccole imprese lombarde per la realizzazione
	di investimenti per la sicurezza (ad es. sistemi di video allarme
F1 1913	antirapina, videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione
Finalità	con allarme acustico) nonché dispositivi di pagamento per la
	riduzione del flusso di denaro contante per gli esercizi commerciali
	sempre più esposti alla microcriminalità.
	Il soggetto attuatore, nell'ambito dell'Accordo di Programma, è
	Unioncamere Lombardia per conto delle Camere di Commercio
	lombarde, che provvederà a regolare i rapporti con Regione
	Lombardia, per la parte di loro competenza, e ad acquisire i servizi
	necessari alla realizzazione dell'azione.
	Unioncamere Lombardia, nel realizzare l'azione, è tenuto:
	– ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
Soggetto	regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle
attuatore	risorse assegnate da Regione Lombardia;
anodioic	– ad attuare l'iniziativa secondo i criteri di cui al presente
	provvedimento e le modalità di cui al bando di successiva
	emanazione, garantendo il rispetto della qualità progettuale
	richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
	– a comunicare immediatamente al Responsabile del
	Procedimento regionale eventuali criticità nella realizzazione
	dell'azione.
Dotazione	La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta a
finanziaria e	€ 2.435.000,00 a carico di Regione Lombardia.
modalità di	Le risorse saranno trasferite a Unioncamere Lombardia a seguito
trasferimento	dell'approvazione del bando attuativo dei presenti criteri.
	Possono accedere ai benefici di cui alla presente misura micro e
Beneficiari	piccole imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione
	della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003) operanti nel settore
Deficiencian	del commercio ed aventi sede legale e/o operativa in Lombardia.
	I Codici Ateco saranno specificati nel bando attuativo dei presenti
	criteri.
	Sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto e relativa
Tipologia di	installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi innovativi di
interventi	sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:
ammissibili	sistemi di videoallarme antirapina;
	2. sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi

antintrusione con allarme acustico; 3. casseforti, sistemi antitaccheggio, serrande e saracinesche, vetrine antisfondamento: 4. sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito); 5. sistemi di rilevazione delle banconote false: 6. dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna. Tipologia ed L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo entità del perduto, fino a un massimo di 5.000 euro, pari al 50% contributo dell'investimento. In attuazione della L.r. 8/2013 saranno previste limitazioni relative agli esercizi commerciali e turistici che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo, da parte di Regione Lombardia, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. Nel bando saranno disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 1/2012, i termini di conclusione del procedimento, che non potranno superare i limiti ivi previsti. Le modalità di trasmissione delle istanze e le relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione e di semplificazione amministrativa. La selezione delle proposte progettuali ammissibili all'aiuto Modalità finanziario avverrà tramite "procedimento a sportello" secondo attuative e di l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino a valutazione totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile. L'istruttoria formale delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto attuatore, attraverso le Camere di Commercio. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando: - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando. Saranno previsti momenti di lavoro congiunti tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per verificare l'andamento del Bando. agevolazioni previste dai Bandi saranno applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. Norme sugli 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo aiuti di stato all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), in base al quale una impresa

può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2). L'importo complessivo deve riferirsi all'impresa unica intesa ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento (art. 3.7).

Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione (art. 5.2).

Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione assunta della Commissione europea, ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Reg. UE citato, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti "de minimis" e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del cumulo con altri regimi "de minimis", nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999.